

T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., (data ud. 21/07/2022) 05/08/2022, n. 574

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA > Procedimento giurisdizionale > (interruzione, sospensione e cessazione del giudizio)

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA > Personale non docente

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2022, proposto da: -OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Giovanna Pisanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Caccavale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione, Istituto Comprensivo -OMISSIS- n. 4 - -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23; per l'annullamento

- della nota prot. (...) del 10 novembre 2021 del Dirigente Scolastico con la quale si comunicava al sig. -OMISSIS- e ai suoi difensori che "questa Istituzione Scolastica ha potuto assistere l'alunno -OMISSIS- -OMISSIS- ... sino a che le condizioni fisiche dell'alunno lo consentivano ma che non può proseguire se non a prezzo di mettere in pericolo l'incolumità dell'alunno medesimo e di non osservare la normativa vigente e la salute nei luoghi di lavoro per i dipendenti della Scuola";

- del Piano Educativo Individualizzato (d'ora in avanti PEI) approvato nella seduta del GLO per l'Inclusione dell'Istituto Comprensivo n. 4 di -OMISSIS- in data 16 novembre 2021 nella parte in cui non è prevista l'attivazione del servizio di assistenza igienico-personale specialistica a favore del minore -OMISSIS- -OMISSIS- e non risultano quantificate le ore di detta assistenza, nonostante le certificazioni me-diche richiamate;

- della relazione resa dal Servizio Sociale del Comune di -OMISSIS- al Giudice Tutelare il 21 aprile 2020;

- in ogni caso di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e per l'accertamento (anche in via cautelare)

- del diritto del minore -OMISSIS- all'istruzione e alla piena integrazione scolastica e, nello specifico, all'attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e igienico-personale durante l'orario scolastico e per un numero adeguato di ore

settimanali, pari almeno a n. 30, per il corrente anno scolastico 2021-2022 e sino a quando persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza, con l'inserimento delle relative ore nel PEI, da svolgersi o direttamente mediante il personale scolastico ATA (bidelli), eventualmente previa adeguata formazione, o mediante assunzione di un operatore all'uopo incaricato;

- del corrispondente obbligo in capo alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, di garantire al minore tale servizio per il numero di ore necessario, da indicare nel PEI, da svolgersi o direttamente mediante il personale scolastico ATA (bidelli), eventualmente previa adeguata formazione, o mediante assunzione di un operatore all'uopo in-caricato nonché

- del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno assistenziale) sofferti dal minore per la mancata attivazione del servizio di assistenza igienico-personale durante l'orario scolastico a far data dalla terza elementare e fino all'attivazione del servizio,

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e ciascuna per quanto di competenza, all'attivazione del servizio di assistenza igienico-personale da svolgersi o direttamente mediante il personale scolastico ATA (bidelli), eventualmente previa adeguata formazione, o mediante assunzione di un operatore all'uopo incaricato in favore del minore -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e dell'Amministrazione scolastica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è il padre di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, un bambino di 13 anni che ha frequentato la classe II D media presso l'Istituto Comprensivo n. 4 in Via Cairoli a -OMISSIS-.
2. -OMISSIS- è affetto fin dalla nascita da "-OMISSIS-", patologie per le quali è stato riconosciuto dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità della A. di -OMISSIS- portatore di handicap in situazione di gravità ex [art. 3 comma 3 L. n. 104 del 1992](#) non soggetto a revisione e "invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", con diritto - non soggetto a revisione - all'indennità di accompagnamento.
3. Per via delle condizioni di salute -OMISSIS- ha sempre avuto necessità di essere accompagnato in bagno e di essere assistito durante l'espletamento dei bisogni fisiologici, sia a casa che durante l'orario scolastico.
4. Fino all'anno scolastico 2016-2017 (II elementare) le collaboratrici scolastiche hanno sempre accompagnato e assistito il minore, in sedia a rotelle, nell'espletamento di detti bisogni.
5. Nell'esposizione del ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2017-2018 (III elementare), la scuola, adducendo difficoltà nella movimentazione dell'allievo, ha richiesto l'intervento quotidiano del padre su chiamata telefonica e/o diretta dei bidelli.
6. Il ricorrente, quindi, era in continua disponibilità nei pressi dell'Istituto in attesa delle chiamate (circa 2-3/giorno) del personale scolastico perché prestasse l'assistenza igienico-personale al figlio -OMISSIS-.
7. Fin dal 2017 (nota inviata alla Dirigente Scolastica in data 25 novembre 2017) il ricorrente tentava di ottenere l'attivazione del servizio di assistenza specialistica per il figlio durante l'orario scolastico.
8. Malgrado le interlocuzioni svolte con le amministrazioni interessate (Amministrazione scolastica, Ufficio del Giudice

- Tutelare, Amministrazione comunale) il richiesto servizio di assistenza personale non è stato avviato in favore di -OMISSIS-.
9. Il ricorrente, padre di -OMISSIS-, ha continuato quindi a stazionare quotidianamente in prossimità dell'Istituto in attesa di essere chiamato dal personale scolastico, al bisogno, per condurlo e assisterlo al bagno.
10. L'amministrazione scolastica, infatti, inseriva anche nel PEI (Piano Educativo Individualizzato, approvato il 16 novembre 2021) la previsione che le particolari condizioni del bambino richiedevano, da parte degli Uffici competenti, l'assegnazione di un assistente alla persona con le necessarie competenze specialistiche, e che tali incombenze - anche per l'esigenza di assicurare da un lato l'incolumità del bambino dall'altro il rispetto delle mansioni - non potevano essere svolte dal personale scolastico ma incombesse sull'Ente locale.
11. Il Comune di -OMISSIS-, richiamando la disciplina di settore, riteneva tuttavia che le necessità del minore, non avendo contenuto specialistico, ben potessero essere soddisfatte dal personale ATA, restando ricomprese nel relativo mansionario.
12. Secondo la prospettazione del ricorrente gli atti impugnati sarebbero illegittimi e meritevoli di annullamento per i seguenti motivi:
- 1) Violazione di legge - Erronea applicazione dell'art. 3 comma 3, art. 12 commi 3 e 4 e art. 13, comma 3, L. n. 104 del 1992 - Violazione ed erronea applicazione L. n. 18 del 2009 di ratifica Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 - Sviamento di potere;
 - 2) Violazione e falsa applicazione in relazione alla mancata e/o erronea applicazione degli artt. 3, comma 3 e 4, e 13 comma 3, L. n. 104 del 1992, degli artt. 2, 3 e 7 D.Lgs. n. 66 del 2017 nonché della L. n. 18 del 2009 - Manifesta ingiustizia;
 - 3) Violazione artt. 1,2 e 3 D.Lgs. n. 66 del 2017 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento, assenza di adeguata motivazione e carenza di istruttoria.
13. Di qui, previa sospensione, la richiesta di annullamento degli atti impugnati e contestuale richiesta di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto a causa delle determinazioni assunte dalle amministrazioni intime, con vittoria delle spese.
14. Per resistere al ricorso si sono costituite l'amministrazione scolastica e il Comune di -OMISSIS- che, con difese scritte, hanno chiesto la reiezione del ricorso per quanto proposto nei loro confronti, vinte le spese.
15. Con decreto n. 43 del 30 dicembre 2021 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale accoglieva l'istanza del ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio.
16. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare "ai fini del riesame, da parte dell'amministrazione comunale, della posizione dell'alunno -OMISSIS- al fine di addivenire all'assegnazione di un'assistenza specialistica in relazione alle sue effettive esigenze assistenziali".
- 16.1. Con ordinanza n. 1811 del 29 aprile 2022 il giudice d'appello ha respinto la domanda del Comune di -OMISSIS- di riforma del provvedimento cautelare di primo grado.
17. In attuazione di quanto disposto con l'anzidetta ordinanza cautelare il Comune di -OMISSIS- ha proceduto all'attivazione del Servizio di assistenza del minore -OMISSIS- per il periodo 28 gennaio - 12 giugno 2022, per 24 ore settimanali.
18. In relazione a quanto sopra dev'essere quindi dichiarata, per l'anno scolastico 2021-2022, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo comunque l'alunno beneficiato, per effetto della predetta disposizione comunale esecutiva del provvedimento cautelare, del servizio richiesto per l'anno scolastico che invece era stato negato con gli atti impugnati.
19. La contestuale proposizione della domanda risarcitoria impone comunque l'esame nel merito della vicenda.
20. In primo luogo, in punto di fatto, occorre rilevare che, diversamente da quanto si afferma con l'atto introduttivo del

giudizio, risulta dagli atti che le necessità di assistenza specialistica di -OMISSIS- si sono manifestate, nei termini di gravità che hanno portato alla proposizione del presente ricorso, soltanto a partire dal mese di dicembre 2019.

Se è vero, infatti, che fin dal 2017 era iniziata l'interlocuzione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione della vicenda in esame, fino a quel momento, come attestato dai registri (All. 3 produzioni del Ministero dell'Istruzione del 17 gennaio 2022), il personale ausiliario scolastico era comunque riuscito ad assicurare a -OMISSIS- una sufficiente assistenza che gli garantiva la possibilità di partecipare all'attività didattica.

21. Ciò premesso il punto centrale della questione concerne, in sostanza, il riparto di competenza tra l'amministrazione scolastica e l'ente comunale nell'attivazione dell'assistenza a studenti con gravi disabilità.

22. Il quadro normativo di riferimento è stato correttamente riportato dalla difesa del Ministero dell'Istruzione.

22.1. La normazione primaria e secondaria vigente in materia, e cioè la [L. n. 104 del 1992](#) (art. 13, comma 1 e comma 3), il [D.Lgs. n. 112 del 1998](#) (art. 139, comma 1, lettera c), il [D.P.R. n. 616 del 1977](#) (articoli 42-45), richiamato dalla succitata [L. n. 104 del 1992](#), e, da ultimo, il [D.Lgs. n. 66 del 2017](#) (art. 3), emanato in conformità a quanto previsto dall'[art. 1](#), commi 180 e 181, della [L. n. 107 del 2015](#), dispongono che l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, in ambiente scolastico, agli alunni in stato di handicap è obbligo precipuo ed esclusivo degli enti locali.

22.2. Con il Protocollo d'Intesa del 13/09/2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e le OO.SS. le parti hanno concordato all'art. 2, punto b, che "l'attività di assistenza ai disabili di competenza della scuola è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto da CCNL art. 31 tabella A profilo A2 del collaboratore scolastico (modificato dalla tabella D del rinnovo del biennio economico); restano invece nelle competenze dell'ente locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica".

22.3. L'intesa si riferisce al CCNL allora vigente, e cioè al CCNL Comparto scuola del 26.05.1999 e al CCNL Comparto scuola del 15.03.2001, che ha modificato la tabella delle mansioni del personale ausiliario (collaboratori scolastici) proprio in conseguenza della suddetta Intesa.

22.4. Peraltro, anche l'Allegato alla Delibera G.R. n. 50/40 dell'8 ottobre 2020, Linee guida regionali, della Regione Autonoma della Sardegna relativa agli "Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità", al punto 7.1 - Assistenza specialistica, prevede chiaramente che "...Nei casi eccezionali e residuali, in presenza di disabilità grave e con esigenze di natura personale complesse, qualora per l'esecuzione di attività quali l'uso di servizi igienici, durante la mensa scolastica o per gli spostamenti fisici, siano necessari interventi di supporto di tipo sociosanitario specialistico, definiti e concordati nelle sedi competenti ed esplicitati nel PEI, che non

possono essere assicurati dai collaboratori scolastici in quanto privi delle necessarie competenze specialistiche e impossibilitati ad acquisirle in tempi tali da garantirne lo svolgimento, il servizio di assistenza personale può essere svolto da un operatore socio-sanitario fornito dall'ente locale, il quale deve essere in possesso delle qualifiche professionali necessarie per assicurare l'efficacia degli interventi di supporto di cui necessita lo studente come specificatamente previsti nel PEI".

23. Alla luce di quanto sopra il Tribunale ritiene di confermare quanto già argomentato in sede cautelare in ordine alla competenza dell'Ente locale alla predisposizione del servizio di assistenza specialistica dell'alunno di scuola media con grave disabilità.

24. Sostiene il Comune di -OMISSIS- che, ai sensi dell'[art. 3](#), comma 2, lett. b), del [D.Lgs. n. 66 del 2017](#), è lo Stato che deve provvedere alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne ed alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

25. Inoltre sostiene che, ai sensi della successiva lett. c) della medesima disposizione, lo Stato deve provvedere

all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per l'assegnazione dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica.

26. Sennonché lo stesso art. 47 CCNL comparto scuola, quadriennio 2006 - 2009, richiamato dalla difesa comunale, testualmente recita: " I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività.... (omissis). Esse saranno particolarmente finalizzate per l'Area A, per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso".

27. Dalla lettura del citato quadro di riferimento risulta dunque che spetta al personale scolastico ATA l'assistenza di base degli studenti portatori di disabilità, restando invece affidata alla competenza comunale l'assistenza specialistica per gli studenti (in possesso delle necessaria certificazione) i cui livelli di autonomia all'interno del contesto scolastico siano critici e che, ai fini dell'integrazione scolastica, richiedano la presenza di assistenti specialistici operativi all'interno degli Istituti Scolastici in collaborazione con i docenti e le famiglie.

28. Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale, l'esame degli atti di causa, tra i quali lo stesso PEI relativo all'anno scolastico 2021/2022, evidenzia una situazione clinica dello studente -OMISSIS- gravemente compromessa e tale da rendere evidentemente necessaria l'attivazione di un'assistenza alla persona da parte di personale con la necessaria competenza specialistica, per il numero di ore necessario allo svolgimento del suo percorso scolastico.

29. Sussisteva quindi l'obbligo del Comune di -OMISSIS- di adottare gli interventi organizzativi e contabili necessari all'individuazione delle risorse necessarie a garantire l'assistenza di cui sopra, ribadendosi che - per giurisprudenza costante - le esigenze di bilancio non possono considerarsi prevalenti rispetto al diritto all'istruzione, all'educazione e all'integrazione scolastica degli studenti con disabilità.

30. Di qui la fondatezza della pretesa del ricorrente nei confronti del Comune di -OMISSIS- che ha attivato il servizio di assistenza solo a decorrere dal 28 gennaio 2022, per n. 24 ore settimanali, restando invece esclusa nella vicenda per cui è causa l'illegittimità delle determinazioni assunte dall'amministrazione scolastica.

31. Sostiene altresì il ricorrente che per effetto del tardivo avviamento del servizio di assistenza specialistica, conseguente come detto solo all'ordinanza cautelare del TAR, il diritto fondamentale di -OMISSIS- all'istruzione e alla piena integrazione scolastica sarebbe stato irrimediabilmente e illegittimamente pregiudicato per effetto dell'adozione degli atti impugnati e della mancata previsione e attivazione del servizio di assistenza igienico personale in orario scolastico dall'anno 2017 al 28 gennaio 2022.

Di qui la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'istruzione e alla piena integrazione scolastica durante il periodo antecedente all'attivazione del servizio.

31.1. Inoltre sostiene il ricorrente che sarebbe dovuto anche il danno patrimoniale rapportato al valore delle prestazioni assistenziali rese fino al 28 gennaio 2022 dallo stesso ricorrente a vantaggio dell'Amministrazione Scolastica e Comunale, con proprio depauperamento patrimoniale

32. Precisato quanto sopra anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa del Comune di -OMISSIS- nell'interpretare la disciplina di settore, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale ([Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n.](#)

10120 e Sezione I 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili ([Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356](#)).

33. Il danno è individuabile negli effetti che la (seppur temporanea) diminuzione delle ore di assistenza subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione alle fasi di vita, pur nei limiti consentiti dal suo stato di disabilità.

34. Tenuto peraltro conto di quanto detto in ordine al momento in cui è effettivamente risulta iniziata per l'alunno -OMISSIS- una situazione di percepibile disagio e di significativa compromissione del suo diritto all'integrazione scolastica conseguente alla tardiva attivazione del servizio, e tenuto conto della difficoltà di addivenire ad una quantificazione del danno rapportata ad un criterio temporale anche in ragione del fatto che nel periodo in questione l'emergenza sanitaria COVID - 19 ha fortemente inciso sull'organizzazione scolastica con l'attivazione per molti mesi della DAD, il Tribunale ritiene di addivenire ad una quantificazione forfettaria del danno non patrimoniale risarcibile, quantificandolo in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

35. Va invece respinta la domanda di risarcimento patrimoniale sia nei termini principali che in quelli precisati con la memoria conclusionale.

36. A parte ogni rilievo processuale, infatti, deve ritenersi da un lato che la stessa sia formulata in termini palesemente generici, non essendo stato neppure accennato in che misura gli interventi di assistenza del figlio -OMISSIS- abbiano concretamente inciso, in termini pregiudizievoli, sull'attività professionale del genitore, dall'altro lato che la stessa non possa neppure qualificarsi in termini di ingiustificato arricchimento, non potendosi certamente rapportare gli occasionali interventi assistenziali del padre, neppure quantificati numericamente e temporalmente, al costo del servizio poi attivato dal Comune di -OMISSIS- e strutturato in 24 ore settimanali di assistenza specialistica.

37. In conclusione il ricorso si rivela in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte fondato con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del Comune di -OMISSIS- e in parte infondato quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

38. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune di -OMISSIS- e sono liquidate come in dispositivo. Sono compensate nei confronti dell'Amministrazione scolastica.

39. Avendo il ricorrente beneficiato dell'ammissione al gratuito patrocinio va disposto il pagamento delle suddette spese a favore dello Stato (amministrazione della Giustizia Amministrativa) ai sensi dell'[art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#) (cfr. [Cons. Stato, V Sez., 12/6/2009 n. 3776](#)),

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte lo accoglie, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta nei confronti del Comune di -OMISSIS-, e in parte lo respinge, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

Condanna il Comune di -OMISSIS- al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente liquidandolo in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, in favore dello Stato (Amministrazione della Giustizia Amministrativa) liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, compensandole nei confronti dell'amministrazione scolastica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'[articolo 52](#), commi 1, 2 e 5, del [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda

alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Conclusione

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere